



Decreto Dirigenziale n. 22 del 04/04/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE - ART. 25, COMMI 6 E 7 DELLE
NORME DI ATTUAZIONE - INDIVIDUAZIONE ORDINE PRIORITARIO E CRONOLOGICO
DI COLTIVAZIONE DEI COMPARTI ESTRATTIVI NELLE AREE SUSCETTIBILI DI NUOVE
ESTRAZIONI PER IL GRUPPO MERCEOLOGICO DELLA SABBIA, GHIAIA E INERTI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54 e smi, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che il Commissario ad Acta, con propria Ordinanza n. 11 del 07/06/2006 (in BURC n. 27 del 19/06/2006), ha approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Campania;
- c. che con successiva Ordinanza n. 12 del 6.7.2006 (in BURC n. 37 del 14/8/2006), dello stesso Commissario ad Acta, sono state apportate rettifiche alla predetta Ordinanza n. 11 del 07/06/2006 ed alle Norme d'Attuazione (N di A) del PRAE;
- d. che l'art. 8 comma 2 delle N. di A. del PRAE dispone che l'attività estrattiva è autorizzata in funzione del soddisfacimento dell'esigenza del fabbisogno regionale del materiale di seconda categoria di cui all'articolo 2 del R.D. n. 1443/1927 e s.m.i., calcolato a livello provinciale, ed avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
 - d.1. prioritariamente, e per quanto possibile, attraverso il riutilizzo del materiale proveniente dall'attività di demolizione, costruzione e scavi;
 - d.2. per la quota residua, a mezzo della coltivazione delle cave già autorizzate ricadenti, nell'ordine: nelle aree Z.A.C., nelle zone critiche, nelle aree di crisi, nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e nelle aree non perimetrate e, successivamente, per l'ulteriore quota residuale, in misura pari al 30%, a mezzo del recupero di materiale di cava derivante dalla coltivazione ai fini della ricomposizione e/o riqualificazione ambientale delle cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A., ed in misura pari al 70% , a mezzo di nuove coltivazioni nelle aree suscettibili di nuove estrazioni;
 - d.3. una volta esaurita la disponibilità di cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A. da coltivare, il fabbisogno regionale è soddisfatto per l'aliquota del 3% a mezzo della coltivazione ai fini della ricomposizione e/o riqualificazione ambientale delle cave abbandonate non ricomprese nelle aree A.P.A., nelle aree suscettibili di nuove estrazioni ed in quelle di riserva, e per l'aliquota residua, nel rispetto delle prescrizioni del P.R.A.E., attraverso la coltivazione delle cave nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e, una volta esauriti i giacimenti esistenti in queste ultime, a mezzo di nuove coltivazioni nelle aree di riserva;
 - d.4. nel caso d'impossibilità di soddisfacimento del fabbisogno di materiale estrattivo in determinate province, nonostante la coltivazione di tutte le aree d'interesse estrattivo localizzate, il deficit provinciale di materiale di cava è colmato con l'attività estrattiva autorizzata nelle altre province campane, in proporzione alla disponibilità dei giacimenti ricadenti in ciascuna di esse;
 - d.5. per i gessi, basalti, pozzolana, tufi ed argilla, in ragione della loro scarsa disponibilità, il soddisfacimento del fabbisogno non avviene per singola provincia, ma a livello regionale e viene definito in prima applicazione, salvo i successivi aggiornamenti previsti dalla presente normativa di attuazione, sulla scorta dei dati statistici dell'ultimo quinquennio;
- e. che a norma dell'art. 21 delle N. di A. del PRAE, nelle aree suscettibili di nuove estrazioni la Giunta regionale della Campania delimita i comparti estrattivi entro 6 mesi dalla pubblicazione del PRAE nel BURC;
- f. che sempre ai sensi dell'art. 21 delle N. di A. del PRAE, i comparti estrattivi sono delimitati secondo il criterio, tra l'altro, di privilegiare, prioritariamente, quelle aree ove insistono cave autorizzate, e, nell'ordine successivo, le aree interessate da cave autorizzate non dichiarate abusive per le quali non è intervenuta a seguito della coltivazione la ricomposizione ambientale, aree interessate da cave abbandonate, aree libere da cave, escluse quelle abusive;
- g. che l'art. 24 comma 2 delle N. di A. del PRAE stabilisce, tra l'altro, che nelle aree suscettibili di nuove estrazioni l'attività estrattiva è autorizzata esclusivamente in funzione del soddisfacimento del fabbisogno regionale, calcolato per ciascuna provincia. Analogamente, l'art. 25 comma 1 definisce le aree suscettibili di nuove estrazioni quali porzioni del territorio regionale in cui sono presenti una o più cave autorizzate nelle quali è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva, l'ampliamento o

l'apertura di nuove cave nel rispetto dei criteri di soddisfacimento del fabbisogno regionale calcolato per provincia;

- h. che l'art. 25 comma 6 delle N. di A. del PRAE dispone che la coltivazione nelle aree suscettibili di nuove estrazioni delimitate in comparti è avviata, fatti salvi i casi tassativi contemplati, quando le cave attive autorizzate non sono in grado di soddisfare il fabbisogno regionale, calcolato su base provinciale interessata, per una quota pari al 70% del fabbisogno di cui si ha necessità, secondo i criteri cronologici e prioritari di coltivazione delle singole aree suscettibili di nuove estrazioni e dei singoli comparti di seguito indicati:
- h.1. la coltivazione deve essere avviata nei comparti ove esistono cave autorizzate;
 - h.2. nel caso in cui esistono più comparti comprendenti cave autorizzate e/o concesse la coltivazione deve essere avviata prioritariamente nel comparto in cui le cave autorizzate hanno la minore produttività in rapporto al fabbisogno regionale;
 - h.3. esauriti i comparti comprendenti cave autorizzate, la coltivazione è avviata in comparti ove esistono cave abbandonate;
 - h.4. qualora esistono comparti comprendenti più cave abbandonate vale il criterio della contiguità con altro comparto in attività e, in assenza del primo, quello della maggior percezione visiva della cava abbandonata o da recuperare;
 - h.5. una volta esauriti i comparti comprendenti le cave abbandonate, la coltivazione potrà avvenire in comparti comprendenti aree libere e, prioritariamente, in quelli ubicati contigualmente ad altri comparti in coltivazione, e tra questi quello avente maggiore potenzialità in termini di volumi estraibili;
- i. che l'art. 25 comma 7 delle N. di A. del PRAE prevede che il competente dirigente regionale, tenuto conto delle esigenze di soddisfacimento del fabbisogno per ciascuna provincia in relazione alle singole categorie di materiali, individua periodicamente l'ordine prioritario e cronologico di coltivazione dei singoli comparti e dispone, quando vi è necessità, l'avvio della procedura di coltivazione del singolo comparto.

CONSIDERATO:

- a. Che la Giunta regionale della Campania con delibera n. 323 del 7/03/2007 (in BURC nel B.U.R.C. n. 18 del 02/04/2007) ha proceduto ad una prima individuazione dei Comparti Estrattivi, ai sensi degli artt. 21, 25 e 89 delle N. di A. del PRAE su tutto il territorio regionale e per ciascun gruppo merceologico;
- b. Che con successiva delibera n. 494 del 20/03/2009 (in BURC n. 22 del 6/04/2009), la Giunta regionale della Campania ha proceduto alla perimetrazione conclusiva dei comparti estrattivi nella Provincia di Benevento;
- c. che al fine di uniformare le procedure di attivazione dei comparti estrattivi individuati in aree suscettibili di nuove estrazioni, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali ha emanato le Direttive n. 920948 del 17.11.2010 e n. 102546 del 23.12.2010;
- d. che sia opportuno procedere agli adempimenti di cui all'art. 25 comma 7 della N. di A. del PRAE con provvedimenti distinti per gruppo merceologico;
- e. che la delibera G.R. n. 494/09 ha approvato la delimitazione dei seguenti comparti estrattivi nel territorio di competenza di questo Settore per il gruppo merceologico 2 – litotipo ghiaia:

gruppo merceologico 2: sabbia, ghiaia e inerti

Comparto	Superfici e (mq)	Comune	Incidenza media (mc/mq)	Potenzialità ventennale (mc)	Potenzialità ventennale (t) (*)	Potenzialità annua (mc)	Potenzialità annua (t) (*)
C01BN_01	160.354	S. Lorenzo Maggiore	13.97	2.240.000	3.808.000	112.000	190.400
C01BN_02	145.081	Ponte	13.99	2.030.000	3.451.000	101.500	172.550
C01BN_03	111.781	S. Lorenzo Maggiore	14.03	1.568.000	2.665.600	78.400	133.280

(*) si assume il peso specifico del ghiaia pari a 1,7 t/mc.

- f. che il fabbisogno regionale per la ghiaia, stabilito dall'art. 9 delle N. di A. del PRAE, è pari a tonn. annue complessive 1.552.761, di cui tonn. 75.407 per la provincia di Benevento;

- g. che con riferimento al gruppo merceologico 2 – litotipo ghiaia, i comparti su indicati sono gli unici sull'intero territorio provinciale;
- h. che trattandosi di tre comparti per la produzione di ghiaia, è necessario stabilire un ordine prioritario e cronologico di coltivazione, come previsto dal comma 7 dell'art. 25 delle N. di A. del PRAE.

RITENUTO:

- a. che l'eventuale avvio della procedura di coltivazione, come previsto dal comma 7 dell'art. 25 delle N. di A. del PRAE, dei comparti C01 BN 01e 03 nel comune di San Lorenzo Maggiore e C01 BN 02 nel comune di Ponte per la categoria merceologica delle ghiaie è subordinato alla definizione di un ordine prioritario e/o cronologico;
- b. che i comparti di che trattasi sono tutti ubicati in "aree libere da cave", cosicché la discriminante di priorità è rappresentata dalla maggiore potenzialità in termini di volumi estraibili – art. 25 comma 6 lett. e);
- c. che si deve procedere, in applicazione dell'art. 25 comma 7 della N. di A. del PRAE, all'individuazione dell'ordine prioritario e cronologico di coltivazione dei singoli comparti, quale presupposto per il successivo avvio della procedura di coltivazione, allorquando vi è necessità, ai sensi della N. di A. del PRAE;
- d. che sia opportuno procedere agli adempimenti di cui all'art. 25 comma 7 delle N. di A. del PRAE con provvedimenti distinti per gruppo merceologico;
- e. che alla luce delle disposizioni innanzi richiamate e di quanto sopra considerato, con riferimento ai comparti ricadenti sul territorio provinciale per il gruppo merceologico 2 litotipo ghiaia, l'individuazione dell'ordine prioritario e cronologico di coltivazione compete esclusivamente a questo Settore, che deve procedere secondo i criteri definiti dalle N. di A. del PRAE.

RILEVATO che dall'applicazione dei citati criteri delle N. di A. del PRAE risulta il seguente ordine cronologico e prioritario di coltivazione dei comparti di ghiaia sopra elencati:

n.	Comparto	Superficie (mq)	Comune	Potenzialità ventennale (t)
1	C01BN_01	160.354	S. Lorenzo Maggiore	3.808.000
2	C01BN_02	145.081	Ponte	3.451.000
3	C01BN_03	111.781	S. Lorenzo Maggiore	2.665.600

VISTO:

- a. la L.R. 13.12.1985 n. 54;
- b. la L.R. 13.04.1995 n. 17;
- c. le Ordinanze del Commissario ad Acta delegato all'approvazione del P.R.A.E. n. 11 del 7 giugno 2006 e n. 12 del 6 luglio 2006;
- d. la Delibera di G.R. n. 1002 del 15/06/2007;
- e. la Deliberazione di G.R. n. 323 del 07/03/2007;
- f. la Deliberazione di G.R. n. 494 del 20/03/2009;
- g. la L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;
- h. le Direttive del Settore Cave n. 920948 del 17.11.2010 e n. 102546 del 23.12.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelle e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.1995 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.1995:

1. ai sensi dell'art. 25, comma 6 e 7, delle N. di A. del PRAE, è individuato il seguente ordine cronologico e prioritario di coltivazione dei comparti estrattivi gruppo merceologico 2 - litotipo ghiaia, di cui alla D.G.R. n. 494 del 20.03.2009, ricadenti nel territorio di competenza del Settore del Genio Civile di Benevento:

n.	Comparto	Superficie (mq)	Comune	Potenzialità ventennale (t)
1	C01BN_01	160.354	S. Lorenzo Maggiore	3.808.000
2	C01BN_02	145.081	Ponte	3.451.000
3	C01BN_03	111.781	S. Lorenzo Maggiore	2.665.600

con precisazione che

- 1.1. l'avvio della procedura di coltivazione del singolo comparto è demandato a successivi atti, secondo le modalità e procedure previste dalle N. di A. del PRAE.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:

- 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma;

- 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;

- 1.1.2. al Coordinatore dell'A.G.C. 15 Lavori Pubblici;

- 1.1.3. al Settore Ricerca e Valorizzazione Cave e Torbiere - A.G.C. 15, Settore 12;

- 1.1.4. al Settore Stampa, Documentazione e BURC - A.G.C. 01, Settore 02, per la pubblicazione;

- 1.2. per competenza o conoscenza o norma e per la pubblicazione all'albo pretorio:

- 1.2.1. al Comune di S. Lorenzo Maggiore;

- 1.2.2. al Comune di Ponte.

Avverso il presente provvedimento potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica o pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio